



COMUNE DI ROSSANO VENETO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Piazza G. Marconi, 4 - 36028 ROSSANO VENETO (VI)
Tel. 0424/547140 - Fax. 0424/547141 - C.F. 00261630248
Cell. 3297504378 - 3297504379
e-mail: polizialocale@comune.rossano.vi.it
pec: rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net

PROT N° 1001 del 21/01/2019 ALBO PRETORIO N°
Rif. prot. N°8367 del 04/06/2015 e Reg. Ord. 36/15
prot. N°19760 del 10/11/2008 e Reg. Ord. 61/08

ORDINANZA N° 04 /2019 Reg. Ord.
DEL 21/01/2019

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS R.D. 773/1931 E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.

MODIFICAZIONE ORDINANZA NR. 36 DEL 04.06.2015 PARI OGGETTO DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO - RIVISITAZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART. 110 C. 6 DEL TULPS, COLLOCATI ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART. 86 E 88 DEL TULPS R.D. 773/1931 E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.

IL SINDACO

VISTA e richiamata la propria precedente Ordinanza Sindacale Reg. Ord. n° 36 del 04.06.2015 con cui sono stati disposti gli orari di esercizio delle sale giochi e gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione;

CONFERMATE le motivazioni di carattere sanitario a fondamento della stessa;

CONSIDERATE le lamentele pervenute da più gestori di alcuni esercizi ex artt. 86 del TULPS R.D. 773/1931 collocati nel territorio comunale di Rossano Veneto, inerenti l'orario restrittivo e dissimile rispetto a quello adottato in comuni limitrofi (es. Bassano del Grappa) di esercizio e di funzionamento di apparecchi che ricadono nella medesima tipologia di quelli indicati nell'ordinanza sopra richiamata, evidenziando quindi una disparità di trattamento;

CONSIDERATO altresì quanto rappresentato dai sopraccitati gestori per quanto attinente all'eventuale presenza all'interno di sale giochi di alcuni giochi leciti senza vincite in denaro (es. ping-pong, freccette, biliardo ecc.), non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 110 c. 6 Tulp, chiaramente non soggetti a limitazioni con gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza al fenomeno della ludopatia ovvero rientranti e sottoposti a specifici studi effettuati da personale preposto (Sert, Ipsad, Conaggia ecc.), conseguentemente ed indirettamente sottoposti anch'essi ad una determinazione e/o riduzione di orario di esercizio, in palese contrasto con la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e l'art. 1 lett. C) e dell'ordinanza n. 61 del 10/11/2008 del Comune di Rossano Veneto che lasciano invece ai gestori la determinazione degli orari di esercizio con la sola limitazione della fascia d'orario compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 24 antimeridiane del giorno successivo, con orario minimo obbligatorio di nr. 5 ore giornaliere;

RICHIESTO quindi in tal senso un intervento amministrativo più conforme, meno invasivo e reinterpretativo per le attività, nella parte dell'orario di esercizio e funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione;

CONSTATATO che, si considerano giochi leciti:

- (art. 110 c. 6 del Tulp) gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (ciascuna non superiore a cento euro), collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore;
- (art. 110 c. 7 lett. a) del Tulp) gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadgets, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità;
- (art. 110 c. 7 lett. c) del Tulp) gli apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita;
- GIOCHI A CARTE E DA TAVOLO, BILIARDO, BOCCE: non sono soggetti al limite numerico ma, ai sensi dell'art. 110 co. 1 del Tulp, costituiscono "pratica di gioco";
- gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento (kiddie rides - o giochi per bambini, juke-box), che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la





COMUNE DI ROSSANO VENETO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Piazza G. Marconi, 4 - 36028 ROSSANO VENETO (VI)
Tel. 0424/547140 - Fax. 0424/547141 - C.F. 00261630248
Cell. 3297504378 - 3297504379

e-mail: polizialocale@comune.rossano.vi.it
pec: rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net

04/2019 R.O.

conclusione della partita; l'accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica (cd. "ticket redemption") – tutti rientranti nell'art. 110 co 7 lett. c) bis;

- f) altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta ad es. di calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe – rientranti nell'art. 110 co. 7 lett. c) ter.

RITENUTO pertanto esprimersi a modifica del proprio precedente provvedimento rideterminando gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione nonché gli orari di esercizio nelle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS;

RITENUTO di poter consentire l'effettuazione del gioco con gli apparecchi di cui alle lettere b,c,d,e,f, indicate in premessa, ovvero apparecchi diversi ed alternativi a quelli dell'art. 110 co. 6 TULPS, nell'orario di esercizio scelto dal gestore ai sensi dell'art. 1 lett. C) dell'ordinanza n. 61 del 10/11/2008 del Comune di Rossano Veneto e della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, esclusivamente e a condizione che:

- I. i congegni di cui all'art. 110 co. 6 del TulpS siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- II. siano rispettati i parametri di contingentamento previsti dal Decreto Direttoriale Aams del 27 luglio 2011.

TENUTO CONTO che l'orario di esercizio delle sale da giochi autorizzate ex art. 86 TULPS, di cui all'art. 1 della precedente ordinanza sindacale n° 36 del 04.06.2015 del Comune di Rossano Veneto, oggetto di modifica negli orari di esercizio e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro con il presente provvedimento, risulta fissato dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni, compresi i festivi;

RITENUTO di poter consentire l'effettuazione del gioco con gli apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 TULPS, all'interno nell'orario di esercizio scelto dal gestore ai sensi dell'art. 1 lett. c) dell'Ordinanza n. 61 del 10/11/2008 del Comune di Rossano Veneto e della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29, esclusivamente:

- dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

RICHIAMATO l'art. 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)" della Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6, dedicato al rischio dalla dipendenza da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e alle problematiche correlate, ed in particolare il comma 3, lettera b), che prevede la possibilità per i Comuni di fissare gli orari di apertura delle sale da gioco e le relative sanzioni amministrative in caso di violazione, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;

CONSIDERATA la competenza riconosciuta dalla legge al Sindaco, quale autorità sanitaria locale;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che così recita: "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

RICHIAMATE la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del 23/6/2010 e la nota del 19/3/2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
- negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- sale Bingo;

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS, compete al sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 6/2015 art. 20 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)-

VISTA la Legge Regionale n. 30/2016 art. 54 - Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.-

VISTI il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773, che disciplina l'esercizio del gioco lecito, e le ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco





COMUNE DI ROSSANO VENETO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Piazza G. Marconi, 4 - 36028 ROSSANO VENETO (VI)
Tel. 0424/547140 - Fax. 0424/547141 - C.F. 00261630248
Cell. 3297504378 - 3297504379

e-mail: polizialocale@comune.rossano.vi.it

pec: rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net

ORD. N. 04/2019 P.O.

Video Lottery Terminals (VLT), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina del TULPS, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio comunale;

VISTO il decreto legge 13 settembre 2012 nr. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189: "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

VISTI gli artt. 50, comma 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche, nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

VISTA la Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29;

VISTE la L.R. 27/04/2015, n. 6 e la L.R. 30/12/2016, n. 30;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza Reg. Ord. nr. 61 del 10.11.2008 del Comune di Rossano Veneto;

VISTA l'Ordinanza Reg. Ord. nr. 36 del 04.06.2015 del Comune di Rossano Veneto;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° c. L. 241/90 e s.m.i.;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, dar corso al presente provvedimento;

VISTI gli atti d'ufficio, parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

la modificazione della propria precedente ordinanza Reg. Ord. nr. 36 del 04.06.2015 pari oggetto del Comune di Rossano Veneto nella sola parte di determinazione degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, così come segue:

- 1) **L'orario di esercizio nelle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS è determinato dall'esercente nella fascia compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 24 antimeridiane del giorno successivo con orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere;**
Gli esercizi sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune in merito agli orari che intendono esercitare, nonché ad esporre l'orario di apertura al pubblico.
- 2) **L'orario di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS R.D. 773/1931, ovunque collocati nelle sale giochi e/o nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, è fissato come segue:**
 - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Al di fuori di tali fasce orarie, gli apparecchi di cui sopra dovranno essere spenti tramite l'apposito interruttore e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

DISPONE ALTRESI'

che i titolari delle sale gioco o sale VLT, nonché i titolari di tutti gli esercizi (o titolo equivalente) ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti a far osservare quanto sopra indicato, oltre che ad osservare le seguenti ulteriori disposizioni:

- 3) **I congegni di cui all'art. 110 co. 6 del Tulp devono essere collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura (vedasi giochi di cui alle elencate lettere b,c,d,e,f in premessa) praticate nel locale;**
- 4) **Siano rispettati i parametri di contingentamento previsti dal Decreto Direttoriale Aams del 27 luglio 2011;**
- 5) **Obbligo di esposizione di cartelli di dimensioni minime pari a cm 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e pari a cm 50x70 per le sale dedicate, di informazione sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il**





COMUNE DI ROSSANO VENETO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Piazza G. Marconi, 4 - 36028 ROSSANO VENETO (VI)
Tel. 0424/547140 - Fax. 0424/547141 - C.F. 00261630248
Cell. 3297504378 - 3297504379

e-mail: polizialocale@comune.rossano.vi.it

pec: rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net ORD. H. 04/2019 R.O.

test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art. 20, comma 4, lettera d), della Legge Regione Veneto n. 6 del 27/04/2015, in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco;

- 6) Obbligo di esporre un cartello informativo sui rischi correlati al gioco con vincita in denaro all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso;
- 7) Obbligo di esporre all'interno e all'esterno del locale un cartello indicante gli orari di esercizio e apposito avviso di funzionamento che renda noto la fascia oraria disposti con il presente provvedimento, in cui è consentito l'utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo lecito.

AVVERTE CHE

le violazioni delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, non disciplinate dal TULPS, dalle leggi regionali del Veneto n. 6/2015 e n. 30/2016 e/o da ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge n. 689/1981.

Ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della Legge 689/1981 la Giunta Comunale può individuare un importo per il pagamento in misura ridotta compreso tra Euro 25,00 ed Euro 500,00.

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, ai sensi degli artt. 9 e 10 del TULPS, per un periodo non superiore a cinque (5) giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., collocati nel locale o nel punto vendita di gioco, autorizzato ex artt. 86 e 88 del TULPS. La recidiva si verificherà qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno solare, e per ogni ulteriore violazione successiva alla seconda, anche se il responsabile avesse proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, e successive modificazioni.

AVVERTE INOLTRE CHE

il presente provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e trasmesso alla Questura, alla Polizia Postale, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana e reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio *on line* del Comune.

Copia: - all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza; - alla Questura di Vicenza; - al Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa; - al Comando Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa; - al Comando Stazione Carabinieri di Rosà; - al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Bassano del Grappa; - alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio; - al Responsabile della gestione del sito web (CED) per l'inserimento in tutte le forme previste; - al Comando di Polizia Locale; - ai competenti uffici comunali (Uff. Commercio); - a tutti i gestori di locali presenti nel territorio comunale di Rossano Veneto.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale *on line*, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione medesima.

INFORMA

A norma dell'art. 8 della stessa L. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Commercio nella persona del proprio Responsabile. Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso gli Uffici del responsabile del procedimento.

Gli Agenti del Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti delle Forze dell'Ordine, ognuno per la rispettiva competenza, sono incaricati di provvedere all'esecuzione ed al rispetto del presente provvedimento.

La presente Ordinanza modifica e aggiorna parzialmente l'Ordinanza nr. 36 del 04.06.2015 pari oggetto del Comune di Rossano Veneto. Permangono gli obblighi e le disposizioni sancite dalla precedente ordinanza, per il resto del contenuto.

Dalla Residenza Municipale, 21-01-2019

IL SINDACO

Martini Dott.ssa Morena

